

Statuto Tennis Club Capriasca

I. NOME, SEDE, DURATA, SCOPO

Art. 1 Il [Tennis Club Capriasca](#) è stato fondato nel 1975, e il suo domicilio legale è a Sala Capriasca (oggi Comune Capriasca). Scopo di questa Associazione a durata illimitata e di carattere sportivo, ai sensi dell'art. 60 e segg. del CCS, è quello di promuovere la pratica del tennis e favorirne le relazioni amichevoli tra i suoi soci.

II. MEMBRI

Art. 2 [Membri](#)

Il Club è composto da Soci onorari, Soci attivi, Soci juniori, Soci sostenitori, Soci simpatizzanti e Soci passivi.

a) Socio onorario

Viene eletto dall'Assemblea generale per meriti speciali verso il Club o nello sport del tennis o per aver lavorato oltre 10 anni a favore del Tennis Club Capriasca. Non paga la tassa sociale e ha gli stessi diritti dei soci attivi.

b) Socio attivo

È socio attivo chi pratica attività tennistica nel Club. Ha diritto di voto alle Assemblee, se in regola con le tasse sociali

c) Socio Junior

È socio junior chi pratica attività tennistica, ma che non ha raggiunto i 18 anni d'età. Non ha diritto di voto alle Assemblee pur potendovi partecipare.

d) Socio sostenitore

Sono gli enti pubblici e le persone che danno al Club un contributo finanziario. Non hanno diritto di voto.

e) Socio simpatizzante

È colui che non svolge l'attività tennistica, ma desidera lavorare a favore del Club. Non ha diritto di voto.

f) Socio passivo

È colui che per motivi di salute e per un periodo limitato non può essere socio attivo. Viene sospeso dal pagamento della tassa sociale, ma paga un importo simbolico deciso dal Comitato. Ha diritto di voto all'Assemblea.

Art.3 [Ammissioni](#)

Il candidato inoltra domanda scritta al comitato del Club che decide in merito. Il comitato sottopone la domanda all'Assemblea generale.

Il candidato Junior deve inoltrare la sua domanda munita di consenso dei genitori.

Art. 4 Dimissioni

Devono essere inoltrate per iscritto al Comitato prima dell'Assemblea generale. In caso di inosservanza dei termini, il comitato ha la facoltà di chiedere l'intera tassa sociale valevole per l'anno in corso.

Art. 5 Esclusioni

Per motivi gravi è data facoltà al Comitato di escludere un socio in ogni momento.

Possono pure essere anche espulsi i membri che nonostante ripetuti richiami non adempissero ai loro obblighi finanziari verso il Club.

Il membro espulso può appellarsi all'assemblea generale straordinaria nella forma prevista dall'articolo 6 del presente statuto. L'espulsione non libera dal pagamento della tassa sociale per l'anno in corso.

Art. 6 Ricorso

I soci che si ritenessero ingiustamente colpiti da decisioni del Comitato, possono appellarsi entro 10 giorni da tale decisione all'assemblea generale straordinaria, mediante lettera raccomandata, controfirmata da almeno 10 soci del Club aventi diritto di voto.

III. ORGANI DEL CLUB

Art. 7 Organi del Club

Gli organi del Club sono :

- l'assemblea generale (ordinaria o straordinaria)
- il comitato
- i revisori dei conti

Art. 8 L'assemblea generale

È l'organo superiore del Club e vi possono partecipare tutti i soci, compresi coloro che non hanno diritto di voto. Ha luogo una volta all'anno prima dell'inizio della stagione sportiva.

Deve essere convocata per iscritto o per posta elettronica almeno 10 giorni prima, indicandone l'ordine del giorno e le proposte di modifica di statuti e regolamenti. Può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Decide definitivamente mediante votazione a maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi di parità decide il voto del presidente. Per il punto n) dell'art. 9 è necessaria l'adesione dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano, a meno che non venga chiesta la votazione segreta da almeno 1/5 dei soci presenti aventi diritto di voto.

Art. 9 Compiti dell'assemblea generale

Sono di competenza dell'assemblea generale:

- a) l'accettazione del verbale dell'assemblea precedente
- b) l'approvazione e lo scarico dell'operato del comitato a stagione sportiva ultimata
- c) l'approvazione dei rapporti del presidente e dei commissari tecnici
- d) l'approvazione dei conti previo controllo e approvazione dei revisori
- e) la nomina del comitato e dei revisori dei conti

- f) la definizione delle tasse sociali, su proposta del comitato
- g) la discussione su proposte del comitato e dei soci
- h) l'accettazione delle ammissioni e dimissioni dei soci
- i) la revoca o l'accettazione dell'espulsione di un socio su richiesta di quest'ultimo
- l) la nomina dei soci onorari
- m) la modifica dello statuto
- n) lo scioglimento o la fusione del Club

Art. 10 Assemblee straordinarie

Sono convocate dal comitato ogni qualvolta lo ritiene opportuno, o su domanda scritta (raccomandata) di un socio, controfirmata da almeno 1/5 dei soci del Club aventi diritto di voto (eccezione vedi art. 6).

Art. 11 Il Comitato

Il Comitato viene nominato dall'assemblea generale e rimane in carica un anno, e cioè fino all'assemblea generale dell'anno seguente. I suoi membri sono sempre rieleggibili. Si compone da 5 a 9 soci aventi diritto di voto. Se un membro dimissiona, il Comitato può sostituirlo e la sua carica dovrà essere ratificata durante l'assemblea ordinaria.

Si riunisce dietro proposta di un suo membro e affinché le decisioni siano valide deve essere presente la maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti, si ritiene la maggioranza dalla parte dove vota il presidente.

Esso è responsabile del suo operato unicamente durante l'anno in cui è in carica e la sua responsabilità cessa con l'assemblea generale. È da escludere la responsabilità personale dei singoli membri di Comitato.

Il Comitato amministra e rappresenta il Club di fronte a terzi, emette regolamenti per quanto concerne l'occupazione dei campi e l'attività tennistica ed è competente per tutte le questioni che non sono di pertinenza dell'assemblea generale. Ha la facoltà di ammonire o multare quei soci che commettessero scorrettezze nei confronti del Club o dei suoi soci (v. art.5)

Per lo studio di speciali oggetti o la preparazione di proposte, il Comitato è autorizzato a far capo a singoli collaboratori o a formare commissioni speciali.

Il Comitato può fare spese non preventivate senza consenso dell'Assemblea fino all'importo massimo complessivo di fr. 7'000.-- all'anno.

Il comitato è composto da:

- il presidente: rappresenta il club nella vita normale dello stesso, dirige le assemblee e le sedute del comitato
- il vice-presidente: sostituisce il presidente in caso di assenza.
- il segretario: si occupa dei lavori amministrativi del Club, redige il verbale delle sedute di Comitato e delle assemblee generali. Tiene a giorno l'elenco dei soci.
- il cassiere: è responsabile della contabilità del Club e dell'incasso delle tasse sociali e dei tesseramenti Swisstennis. Presenta i conti annuali e il preventivo, approvati dal Comitato e dai revisori, all'assemblea generale.
- il commissario tecnico: elabora un programma all'inizio della stagione sportiva ed è responsabile di tutte le questioni sportive inerenti il Club
- i membri: si occupano di altri compiti necessari al buon funzionamento del Club

Art. 12 I Revisori dei conti

Vengono nominati dall'assemblea generale e restano in carica 2 anni. Con la maggioranza dei voti dell'assemblea possono essere rieletti.

La revisione dei conti è affidata alla Commissione di revisione composta da 2 membri scelti fra i soci del Club aventi diritto di voto (esclusi sono i membri di Comitato).

La commissione di revisione allestisce un rapporto scritto e ne consegna copia al Comitato prima dell'assemblea.

IV. AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 13 Entrate del Club

Sono:

- a) Tasse sociali
- b) Quote dei soci sostenitori e dei soci passivi
- c) Introiti diversi

Art. 14 I soci come tali non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale. I conti d'esercizio sono presentati per l'accettazione all'assemblea generale previo controllo da parte dei revisori dei conti.

Art. 15 In caso di scioglimento del Club il patrimonio è da assegnare ad un ente con scopo simile o benefico o da designare dall'assemblea generale.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Per tutti i casi non contemplati nel presente statuto fanno stato le disposizioni contemplate dal Codice Civile Svizzero, dal Codice delle Obbligazioni, dall'Associazione regionale Tennis Ticino e da Swisstennis.

Art. 17 Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale del 31 marzo 2011 ed entra immediatamente in vigore e abroga quelli precedenti.

TENNIS CLUB CAPRIASCA

Il presidente

La segretaria

Roberta Beretta Piccoli

Mirella Tonelli